



Comune Capofila San Benedetto del Tronto

Acquaviva Picena - Carassai - Cossignano - Cupra Marittima – Grottammare - Massignano - Monsampolo del Tronto
Montalto delle Marche - Montefiore dell'Asso - Monteprandone - Ripatransone

AVVISO PUBBLICO

DOMANDA DI ACCESSO ALL'ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

- Fondo Nazionale per le non autosufficienze annualità 2021-
(Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1482/2021)

Sono destinatari dell'assegno di cura gli anziani non autosufficienti residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 21 (di seguito ATS 21), che permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai loro familiari, anche non conviventi, o mediante assistenti familiari private in possesso di regolare contratto di lavoro.

REQUISITI DI ACCESSO

La persona anziana assistita deve:

- aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del presente avviso pubblico;
- essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità) e aver ricevuto il riconoscimento definitivo di indennità di accompagnamento. Vigge l'equiparabilità dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'indennità di accompagnamento dell'INPS e alternativo a tale misura.

Non possono presentare domanda di assegno le persone per le quali non si sia ancora concluso il procedimento per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

- essere residente e domiciliata, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell'ATS 21. Nei casi di persona residente nelle Marche ma domiciliata fuori regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo nei comuni confinanti con la regione Marche, così come stabilito dalla DGRM 1482/2021;
- usufruire di un'adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall'Assistente sociale dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, assieme all'Unità Valutativa Integrata di cui l'Assistente sociale è componente per i casi di particolare complessità.

Gli interventi di supporto assistenziale possono essere gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro. L'assistente familiare è tenuta a iscriversi all'Elenco Regionale degli Assistenti Familiari gestito dal Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione (CIOF) entro 12 mesi dalla concessione del beneficio.

L'Assegno di cura è alternativo al SAD anziani, all'intervento Home Care Premium dell'INPS, all'intervento Disabilità gravissima e al progetto Vita indipendente.

Non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali ex L.R. 20/2002 e ex L.R. 20/2000 (es. Residenza protetta, RSA, Casa di Riposo).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono presentare domanda i seguenti richiedenti:

- a) **l'anziano** stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- b) **i familiari** che accolgono l'anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente;
- c) **il soggetto incaricato alla tutela** dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

Le domande dovranno pervenire, nei modi stabiliti dalla legge, **presso il Protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto** – Viale De Gasperi n. 124 San Benedetto del Tronto – Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 21, **tassativamente**

ENTRO VENERDI' 28 OTTOBRE 2022

- consegna diretta allo sportello di Protocollo sito al piano terra del Municipio di San Benedetto del Tronto, viale A. De Gasperi, 124 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; il martedì e giovedì dalle 16 alle 18:00);
- invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune protocollo@cert-sbt.it allegando una scansione sia della domanda con firma autografa sia di un documento di identità di chi firma. In questo caso l'inoltro del documento ha validità giuridica solo se effettuato a sua volta da un indirizzo di PEC;
- invio a mezzo raccomandata A/R (in tal caso per la verifica dei termini farà fede il timbro postale dell'Ufficio accettante).

L'ufficio non rilascia copie dei documenti presentati. Sarà cura dell'utente presentare allo sportello una copia su cui sarà apposta l'etichetta con i dati identificativi dell'atto (numero, data e classificazione di protocollo). L'ambito Territoriale Sociale 21 non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La domanda deve essere redatta su apposito modulo **ALLEGATO A1** del presente avviso debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e corredato obbligatoriamente della seguente documentazione **(si avvisa che non verranno effettuate copie dei documenti di seguito elencati, pertanto il richiedente deve essere già munito della documentazione da allegare):**

- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del richiedente e del potenziale beneficiario (se non coincidenti);
- **SOLO PER COLORO CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA NEL BANDO PRECEDENTE** copia del verbale di invalidità civile al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o della certificazione di invalidità anche per il caso di cecità o dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'*indennità di accompagnamento* dell'INPS e alternativo a tale misura;
- in caso di impiego di un'assistente familiare direttamente incaricata, la copia del contratto di lavoro e dell'ultimo bollettino INPS. Nel caso di assistente o collaboratrice familiare fornita da un ente privato, anche in forma occasionale, allegare la copia dell'ultimo pagamento delle prestazioni;
- ricevuta attestante la presentazione della DSU, qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda, non fosse in possesso dell'attestazione I.S.E.E. ORDINARIO 2022.

Nella domanda, a pena di esclusione, va dichiarato l'importo del valore I.S.E.E. ORDINARIO 2022 dell'aspirante beneficiario.

L'I.S.E.E. ORDINARIO deve essere calcolato sul nucleo familiare anagrafico ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativi decreti attuativi.

Come sopra già menzionato, qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda, non fosse in possesso dell'attestazione ISEE dovrà comunque consegnare la ricevuta attestante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in data antecedente la scadenza del bando.

L'ATS 21 effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Gli elenchi dei beneficiari potranno essere inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, l'ATS 21 può richiedere all'interessato la documentazione. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio.

La presentazione dell'istanza da parte del richiedente implica, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'impegno da parte del richiedente di segnalare all'ATS 21 ogni variazione significativa rispetto all'assistenza dell'anziano aspirante beneficiario, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, riguardante:

- 1) l'ingresso in una struttura residenziale a titolo definitivo o comunque superiore ai due mesi;
- 2) la perdita dell'indennità di accompagnamento;
- 3) il periodo di ricovero temporaneo superiore ai trenta giorni in struttura residenziale o ospedaliera;
- 4) il cambiamento dell'indirizzo di residenza o di domicilio o il trasferimento al di fuori del territorio regionale;
- 5) il cambiamento della persona di riferimento;
- 6) le variazioni contrattuali relative alla/e assistente/i familiare/i (licenziamento, variazione ore, sostituzione della persona, etc.);
- 7) le variazioni delle modalità di riscossione del beneficio;
- 8) il decesso del beneficiario;
- 9) l'accesso ad altri benefici incompatibili con l'assegno di cura tipo: SAD, HOME CARE PREMIUM, DISABILITA' GRAVISSIMA, VITA INDIPENDENTE.

PERCORSO PER ACCEDERE ALL'ASSEGNO DI CURA

L'ATS 21 individua al proprio interno il Responsabile del relativo Procedimento.

L'ATS 21, ricevute le domande, procede all'istruttoria delle domande stesse. Il Responsabile del Procedimento invia i preavvisi di rigetto, secondo i termini di legge (L. 241/90), ai richiedenti le cui domande presentino carenze o inammissibilità. Le eventuali carenze sanabili e le controdeduzioni, come da legge, devono essere inviate entro giorni 10 dalla ricezione del preavviso di rigetto.

L'ATS 21 predisponde una graduatoria delle domande ammissibili redatta sulla base del minor reddito ISEE e dell'età maggiore in caso di pari ISEE e approvata dal Comitato dei Sindaci.

La graduatoria definitiva, una volta approvata dal Comitato dei Sindaci dell'ATS, non sarà successivamente modificabile con la presentazione di ISEE differenti da quelli utilizzati per la predisposizione della graduatoria stessa, indipendentemente dalla motivazione che ha portato il richiedente a produrre un nuovo ISEE.

Al termine dell'istruttoria viene trasmessa al richiedente una comunicazione scritta relativa all'esito della domanda.

Da questo anno, in virtù della dematerializzazione delle comunicazioni cartacee, le comunicazioni saranno inviate esclusivamente tramite posta elettronica (Pec o Mail). Si consiglia pertanto di controllare sistematicamente l'indirizzo mail indicato nella domanda.

La graduatoria avrà validità annuale dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

La suddetta graduatoria non dà immediato diritto al contributo, il quale sarà subordinato agli esiti della successiva fase di valutazione dei casi.

L'assistente sociale dell'ATS 21 verificherà, tramite visita domiciliare presso l'abitazione dell'anziano, la presenza delle condizioni operative che consentono la stesura di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) e la sottoscrizione di un Patto per l'assistenza domiciliare da parte del Coordinatore dell'ATS 21 e della famiglia che assiste l'anziano o dell'anziano stesso. L'Assistente Sociale può avvalersi delle professionalità che compongono l'UVI nel caso di situazioni caratterizzate da alta complessità assistenziale, che richiedono la presenza di competenze sanitarie.

Nel Patto per l'assistenza domiciliare vengono individuati:

- a) i percorsi assistenziali a carico della famiglia;
- b) gli impegni a carico dei servizi;
- c) la qualità di vita da garantire alla persona assistita;
- d) le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura;
- e) la tempistica di concessione dello stesso.

Il Patto per l'Assistenza Domiciliare dovrà inoltre riportare l'impegno formale da parte dell'assistente familiare dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura ad iscriversi all'*Elenco regionale degli Assistenti Familiari* gestito dal CIOF entro dodici mesi dalla concessione del beneficio.

Qualora al momento della visita domiciliare si riscontri la presenza continuativa di un'assistente familiare privata non dichiarata nella domanda di accesso al contributo, saranno richieste:

- copia di un regolare contratto di lavoro, nel caso in cui il supporto all'anziano sia prestato da un'assistente/ collaboratrice familiare direttamente incaricata;
- copia dell'attestazione dell'ultimo pagamento delle prestazioni, nel caso in cui il supporto all'anziano sia prestato da un'assistente familiare. In caso di prestazioni occasionali, sarà richiesta documentazione specifica attestante la regolarità delle stesse.

Sarà inoltre richiesto l'impegno formale da parte dell'assistente familiare dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura ad iscriversi all'*Elenco regionale degli Assistenti Familiari* gestito dal CIOF Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio.

Si specifica che la mancata presentazione della suddetta documentazione comporterà l'esclusione dal beneficio.

Qualora dovesse verificarsi una condizione emergenziale, l'assistente sociale può valutare l'opportunità di rimandare la visita domiciliare ed effettuare una prima valutazione tramite colloqui con i familiari per la sottoscrizione della documentazione necessaria.

L'Assistente sociale, in collaborazione con le professionalità comprese nell'UVI, garantisce periodicamente momenti programmati di verifica del PAI e di rispetto delle indicazioni riportate nel Patto sottoscritto con i destinatari del contributo al fine di valutare l'efficacia dell'intervento e di verificare la possibilità di eventuali cambiamenti in corso d'opera, in ordine all'appropriatezza del contributo.

Nel caso di un numero di assegni disponibili inferiori rispetto alle domande pervenute, si potrà proseguire nello scorrimento della graduatoria per ISEE (ed età maggiore in caso di pari ISEE) laddove si presentino uscite di utenti da questa tipologia di offerta.

Si specifica che in fase di definizione del procedimento e in particolare finché non viene verificata dall'Assistente sociale la presenza delle condizioni operative che consentono la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita e quindi la sottoscrizione del Patto per l'assistenza domiciliare a cura delle parti, non è acquisibile alcuna aspettativa circa l'erogazione del contributo.

In caso di decesso o di inserimento permanente in struttura residenziale prima della stipula o dell'aggiornamento del Patto di Assistenza Domiciliare la domanda di assegno di cura presentata decade e si procede allo scorrimento della graduatoria.

L'impossibilità di effettuazione della visita e la mancata sottoscrizione del patto, entro i trenta giorni dal primo contatto da parte del servizio, comportano la decadenza della domanda e lo scorrimento della graduatoria.

IRREPERIBILITÀ DEL BENEFICIARIO

In caso di irreperibilità dell'interessato e del richiedente presso gli indirizzi indicati nella domanda, l'ATS 21 invierà agli interessati una raccomandata A/R con la quale comunicherà che, trascorsi giorni 10 (dieci) dal ricevimento della stessa senza che pervenga dagli stessi risposta per indicare le modalità che rendano possibile l'effettuazione della visita domiciliare, il richiedente verrà considerato rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria. La lettera dell'ATS 21 interrompe i termini previsti per la conclusione del procedimento.

Le domande che non recano l'indicazione del numero di telefono comportano l'impossibilità di preannunciare la visita domiciliare, pertanto se all'atto dell'effettuazione della stessa, l'Assistente Sociale non trova l'interessato all'indirizzo indicato nella domanda, si procederà automaticamente come sopra descritto per i casi di irreperibilità.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'eventuale diritto all'assegno di cura verrà riconosciuto dal 01/01/2023 per la durata di 12 mesi, salvo interruzioni secondo quanto previsto dal successivo articolo.

L'entità dell'assegno di cura è pari ad € 200,00 mensili, non costituisce vitalizio, ma supporto momentaneo per assistere l'anziano e sarà erogato in più tranches di pagamento. L'assegno potrà essere versato, per obblighi di legge, esclusivamente su conto corrente bancario o postale ed al richiedente verrà chiesto di indicare un IBAN di riferimento intestato al beneficiario, coniuge, richiedente la prestazione, familiare firmatario del patto di assistenza. Non sarà possibile procedere con l'erogazione del contributo ai soggetti titolari di conto corrente postale associato a libretto.

Nel caso di compresenza di più persone non autosufficienti residenti nello stesso nucleo familiare è concessa l'erogazione di massimo 2 assegni utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale dell'ATS in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.

INTERRUZIONE/SOSPENSIONE BENEFICIO

L'assegno di cura si interrompe:

- in caso di rinuncia scritta del beneficiario o del richiedente;
- in caso di decesso del beneficiario;
- in caso di inserimento permanente presso una struttura residenziale o comunque inserimento superiore a due mesi;
- in caso di accesso al SAD anziani, all'intervento HOME CARE PREMIUM dell'INPS, all'intervento Disabilità gravissima e al progetto Vita Indipendente: i beneficiari dei summenzionati servizi/interventi possono presentare domanda per l'assegno di cura ma qualora successivamente all'approvazione della graduatoria rientrino tra gli aventi diritto il beneficio potrà essere erogato solo previa cessazione dei servizi/interventi di che trattasi.

Si specifica che il contributo dell'assegno di cura e della disabilità gravissima sono finanziati con lo stesso fondo non autosufficienza, pertanto chi è stato riconosciuto in condizione di disabilità gravissima e ha presentato al Comune di residenza nell'anno in corso la relativa domanda di contributo con esito positivo, non potrà beneficiare dell'intervento assegno di cura;

- col venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti nel Patto di Assistenza Domiciliare tra servizio sociale e destinatario dei contributi;
- col venir meno delle condizioni di accesso e, in genere, delle finalità previste dall'intervento.

Nel caso in cui, per i motivi sopra riportati, l'erogazione dell'assegno venga interrotta, si procederà, in ordine cronologico rispetto all'evento dell'interruzione, allo scorrimento della graduatoria con decorrenza non retroattiva del beneficio economico a partire dal 1° giorno del mese successivo.

Tale scorrimento potrà avvenire entro e non oltre la data del 31/10/2023.

In caso di morte del beneficiario gli eredi dovranno comunicare entro 10 giorni il decesso dell'anziano e presentare la seguente documentazione che gli dà diritto a ricevere l'assegno di cura, qualora maturato:

- **Atto sostitutivo di notorietà attestante chi sono gli eredi del defunto**, dove gli stessi autorizzano un soggetto, erede o terzo, alla riscossione dell'assegno di cura con le firme degli stessi eredi e in allegato copie delle carte di identità di ognuno.

In caso di decesso del beneficiario o revoca dell'assegno è prevista l'erogazione del contributo relativo al mese di tale evento, se questo è avvenuto oltre il giorno 15.

L'assegno di cura viene sospeso:

in caso di inserimento temporaneo del beneficiario presso strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a trenta giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero. Nei suddetti casi l'assegno di cura sarà ripristinato nel momento del rientro al domicilio con le seguenti modalità: se il rientro avverrà entro il 15°giorno del mese l'assegno sarà ripristinato già dal mese di rientro, mentre se avverrà dopo il 15°giorno sarà ripristinato dal mese successivo a quello del rientro stesso. In caso di inserimento presso le strutture residenziali, se il periodo di ricovero si protrae oltre i due mesi, l'assegno verrà interrotto e si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

INFORMAZIONI E MODULISITICA

L'Ambito Territoriale Sociale 21 garantisce i seguenti sportelli:

- **c/o Comune di San Benedetto del Tronto garantisce lo sportello telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tel. 0735/794341 e lo sportello in sede esclusivamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 previo appuntamento;**
- **c/o Comune di Carassai il martedì dalle 10.00 alle 13.00 previo appuntamento;**
- **c/o Comune di Monsampolo del Tronto (delegazione Stella) il martedì dalle 09.00 alle 13.00 previo appuntamento;**
- **c/o Comune di Montefiore dell'Aso il martedì dalle 14.30 alle 17.30 previo appuntamento;**
- **c/o Comune di Cupra Marittima il venerdì dalle 10.00 alle 13.00 previo appuntamento;**
- **c/o Comune di Cossignano il mercoledì dalle 09.00 alle 12.00 previo appuntamento;**
- **c/o Comune di Monteprandone (delegazione Centobuchi) il mercoledì dalle 09.00 alle 12.00 previo appuntamento;**
- **c/o Comune di Ripatransone il mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 previo appuntamento;**
- **c/o Comune di Grottammare il venerdì dalle 09.00 alle 13.00 previo appuntamento;**
- **c/o Comune di Massignano il giovedì dalle 10.00 alle 13.00 previo appuntamento;**
- **c/o Comune di Montalto delle Marche il giovedì dalle 09.00 alle 12.00 previo appuntamento;**

- **Sito Internet dell'ATS 21 www.comunesbt.it/ambitosociale21**

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla Delibere della Giunta Regionale delle Marche n. 1482/2021.

Si precisa che l'erogazione dell'assegno di cura, di cui al presente bando, è subordinata all'effettivo finanziamento da parte della Regione Marche.

San Benedetto del Tronto, 26/09/2022

Il Coordinatore
Ambito Territoriale Sociale 21
Dr.ssa Maria Simona Marconi

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90 e s.m.i., si rende noto quanto segue:

Amministrazione competente	Comune di San Benedetto del Tronto, in qualità di Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 21
Oggetto del procedimento	Procedura per l'erogazione dell'Assegno di Cura per anziani non autosufficienti – Avviso pubblico
Responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale	Il Coordinatore dell'ATS 21 - Comune di San Benedetto del Tronto dott.ssa Simona Marconi
Inizio e termine di conclusione del procedimento	L'avvio del procedimento decorre dalla data di scadenza del bando, i termini di conclusione del procedimento sono di 90 giorni dalla data di approvazione della graduatoria
Inerzia dell'Amministrazione	Decorso i termini sopraindicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini di conclusione del procedimento
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti	Ufficio di Coordinamento ATS 21 – Comune di San Benedetto del Tronto negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e dal regolamento per l'accesso agli atti del Comune di San Benedetto del Tronto

**SETTORE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21 – COMUNE CAPOFILA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
INFORMATIVA ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

Soggetti Interessati: cittadini residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21

Gentile Utente,

Il Comune di "San Benedetto del Tronto – capofila dell'ATS 21", nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Per realizzare le finalità di rilevante interesse pubblico, relative alla gestione dei servizi delle prestazioni e dei benefici erogati, il Titolare ha necessità di trattare i suoi dati personali, tali dati possono rientrare nelle categorie di dati:

- comuni (anagrafica)
- particolari in riferimento all'art. 9 del GDPR (origini razziali o etniche, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona)
- relativi a condanne in riferimento all'art. 10 del GDPR (dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza)

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati è finalizzato all'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:

Gestione adempimenti connessi alla fruizione dei servizi delle prestazioni e dei benefici dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21 per il relativo procedimento istruttorio e la gestione dei rapporti che ne discendono sulla base delle norme dei regolamenti vigenti.

Base giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri vigenti in materia di assistenza.

Conseguenze del mancato conferimento: il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.

Modalità e sicurezza del trattamento: Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, nonché mediante l'applicazione delle c.d. "misure minime di sicurezza ICT" per le P.A. circolare n. 2/2017. Destinatari: Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al

funzionamento ed all'organizzazione dell'attività, alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati a destinatari. Tali soggetti si distinguono in:

Terzi: (comunicazione a: persone giuridiche, autorità pubbliche, servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate responsabili del trattamento) fra cui:

- Soggetti/Enti, per obbligo giuridico, eventualmente la cui facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da obblighi di legge;
- Responsabili del trattamento: (la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento)
- Società e altri soggetti, consulenti e liberi professionisti a cui sono stati conferiti i mandati per la gestione degli adempimenti cogenti fiscali, amministrativi, contabili, in materia di consulenza legale, etc;
- Fornitori di servizi di informatica, web, o altri servizi necessari al raggiungimento delle finalità necessarie alla gestione del rapporto.

All'interno dell'organizzazione comunale, i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare, con assicurazione di adozione di accordo di riservatezza.

Diffusione: Per effetto di obbligo di legge (in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013, TUEL Testo Unico degli Enti Locali) alcune informazioni potranno essere pubblicate nei canali istituzionali (sito internet, albo pretorio, altro). In caso di diffusione di dati personali a mezzo degli strumenti sopra citati, contemperando le finalità, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati, gli stessi, se necessario saranno limitati, anonimizzati, od omessi al fine di non creare pregiudizio.

Trasferimento dei dati in paesi Extra UE: I Suoi dati personali non vengono trasferiti in paesi extra UE.

Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è Il Comune di "San Benedetto del Tronto – Comune Capofila ATS 21", con sede in Viale De Gasperi, 124 a San Benedetto del Tronto P.iva/Codice Fiscale: 00360140446 nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore. Mediante l'invio di una e-mail al seguente indirizzo ambito21@comunesbt.it o un fax al numero 0735/794553 o telefonicamente al numero 0735/794236-221-342-551 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti. Il sito www.comunesbt.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dalla nostra società.

Il Responsabile della protezione dei dati ("DPO") è Dott.ssa Gloriamaria Paci contattabile al seguente recapito: PEC: gloriamariapaci@pec.consulenzepaci.it, E mail: dpo@studiopaciecrl.it e telefono: 0541.1795431. Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 -

Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a. dell'origine dei dati personali; b. delle finalità e modalità del trattamento; c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Reclamo: Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sopra riportati.
